

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 13.09.2000

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il trasporto dei bambini della scuola, elementare e media , dai punti di raccolta programmati ai sensi dell'art.2, secondo comma, del presente regolamento, alle sedi scolastiche site nel Comune di Elmas e viceversa;

ART. 2 - MODALITA' DI GESTIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi provvede tramite gestione diretta con propri mezzi e proprio personale.
2. Lo scuolabus seguirà un percorso prestabilito dall'ufficio tecnico comunale, integrabile e modificabile annualmente in relazione alle domande dell'utenza, con punti di raccolta (fermate) individuati sulla base degli insediamenti abitativi esterni al centro abitato. In tal senso, lo studio del percorso e dei punti di raccolta dovrà essere mirato al soddisfacimento del bisogno ed al contenimento dei tempi di percorso, compatibilmente con l'idoneità della viabilità esistente. I punti di raccolta potranno essere posti anche a distanza dalle abitazioni, in caso di particolari condizioni del percorso che ne impediscano lo svolgimento con efficacia e speditezza (semafori, strade dissestate ecc.) I medesimi punti di raccolta degli studenti dovranno essere individuati con apposita segnaletica.
Saranno inoltre istituiti punti di raccolta per gli alunni che, pur non provenendo da zone esterne al centro abitato, siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, comma 1. Gli itinerari, gli orari del servizio ed i luoghi di fermata sono stabiliti, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale, sentito il Comando di Polizia Municipale.
3. L'Ufficio tecnico provvederà a predisporre appositi spazi - individuati dal Comando di Polizia Municipale - per la sosta degli scuolabus nelle immediate vicinanze delle rispettive sedi scolastiche, e sarà cura dello stesso Comando dei Vigili Urbani assicurare il rispetto di dette aree riservate, impedendo la sosta e la fermata ai mezzi non autorizzati.

ART. 3 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli studenti di cui all'art.1 che frequentano istituti scolastici siti nel Comune di Elmas, dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno, a non meno di 2 Km. dalla scuola di appartenenza. Possono inoltre accedere al servizio anche gli alunni dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale a meno di 2 Km. dalla scuola, e comunque a una distanza non inferiore ad 1 Km, limitatamente alla disponibilità di posti, e appartenenti a nuclei familiari nei quali entrambi i genitori siano impediti per motivi di lavoro (orari incompatibili con l'inizio della scuola), di salute o altri validi motivi (che saranno di volta in volta valutati dal responsabile del servizio) ad accompagnarli. In ogni caso tutte le cause di impedimento dovranno essere appositamente documentate o dichiarate ai sensi della legge 15/68; La sussistenza del requisito della distanza sarà verificata dall'ufficio tecnico, entro quindici gg. dalla presentazione della domanda.
2. Fermo restando il diritto dei cittadini alla scelta dell'Istituto scolastico, il Servizio scuolabus è garantito presso le scuole di Elmas a condizione che la frequenza scolastica sia realizzata nella sede più vicina alla propria abitazione, o più congeniale al percorso dello scuolabus. Le

eccezioni saranno valutate caso per caso e saranno accolte se non determineranno maggiori tempi e percorsi.

3. Il servizio sarà esteso anche agli alunni appartenenti a famiglie non residenti ad Elmas, compatibilmente con i posti disponibili, a condizione che l'ubicazione dell'abitazione sia tale da rendere più agevole la frequenza in una scuola di Elmas, e ai sensi dell'art. 3, comma c) del D.M. 31.01.97 a condizione che i rapporti tra le Amministrazioni siano regolati in base a quanto stabilito dalla legge 142/90.

ART. 4 - AMMISSIONE AL SERVIZIO - OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE

1. I genitori, o chi esercita la potestà genitoriale sugli alunni interessati al servizio devono presentare richiesta, sul modulo predisposto dal Comune, trenta giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, dichiarando contestualmente di obbligarsi al rispetto delle norme regolamentari. Potranno essere accolte domande presentate fuori termine dai cittadini per i quali il bisogno del servizio si sia verificato successivamente alla scadenza prevista dal presente articolo.

Le domande saranno soddisfatte tenuto conto dei posti disponibili; Qualora le richieste dovessero superare i posti disponibili, per l'assegnazione degli stessi si terrà conto dei seguenti criteri (in ordine di importanza):

1. distanza della residenza dell'alunno dalla scuola;
2. condizioni lavorative e di salute dei genitori;

In ogni caso sarà data precedenza agli alunni delle famiglie che risiedono ad Elmas.

2. Entro l'inizio dell'anno scolastico, il Comune comunica ai richiedenti l'avvenuta accettazione, o l'eventuale rifiuto, con indicazione delle condizioni, del luogo e dell'ora in cui l'alunno dovrà essere accompagnato al punto di raccolta e ripreso da esso al rientro.
3. I genitori degli alunni ammessi al servizio devono impegnarsi:
 - a) ad essere presenti nei punti di raccolta alla partenza e all'arrivo dello scuolabus; nel caso in cui vengano incaricati altri familiari o terze persone di tale incombenza, il nominativo dell'incaricato dovrà essere comunicato all'ufficio pubblica istruzione;
 - b) comunicare le eventuali variazioni di domicilio che determinano il venir meno della necessità del servizio, nonché ogni eventuale periodo di sospensione (indicando in via presunta il numero dei giorni) per malattia od altro impedimento.
4. Gli alunni trasportati devono mantenere durante il percorso un contegno decoroso e rispettoso degli altri passeggeri, dell'autista e dell'accompagnatore; In caso di reiterato comportamento scorretto, segnalato all'Amministrazione Comunale in forma scritta dall'autista o dall'accompagnatore, gli alunni possono essere esclusi dal servizio. Le famiglie sono tenute inoltre a rimborsare eventuali costi sostenuti dall'Ente per danni arrecati dai propri figli all'automezzo.

ART. 5 - CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. In attuazione dell'art.10 comma 1 della L.R.25/6/84 n.31, il servizio di trasporto degli alunni è assoggettato alla contribuzione delle famiglie, commisurata al reddito e alle spese effettivamente sostenute per la sua manutenzione, secondo il tariffario allegato alla presente. Le tariffe saranno aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
2. A richiesta degli interessati, saranno accordate le riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versino in particolari condizioni di bisogno e ai nuclei familiari con più di un bambino che beneficia del servizio, secondo la disciplina generale riportata nell'allegato tariffario. Sono in ogni caso esonerati da ogni contribuzione, ai sensi dell'art.10 comma 2 della citata L.R. 31/84, gli studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche. Il limite di reddito preso in considerazione ai fini dell'esenzione totale sarà il minimo vitale fissato annualmente dalla Regione ai sensi della L.R. 4/88.
3. Il versamento della quota contributiva dovrà essere effettuato, con rata anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente postale N. 17433095 intestato al Comune di Elmas - Servizio Tesoreria. Copia della ricevuta di versamento andrà consegnata all'Ufficio Pubblica Istruzione, all'autista o all'accompagnatore. Non potranno usufruire del servizio gli studenti non in regola con il pagamento della quota mensile, con un ritardo nel versamento superiore ai 30 giorni.

ART. 6 - NORME DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. La gestione tecnica dello scuolabus è affidata all'Ufficio Tecnico, dal quale dipende il personale addetto alla conduzione dello scuolabus. In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale vengono assegnate all'Ufficio Tecnico le risorse finanziarie per la manutenzione del mezzo, nonché per tutti gli adempimenti connessi al rispetto degli obblighi di legge in materia di trasporto scolastico e di sicurezza della circolazione;
2. Il personale addetto alla guida dello scuolabus segnalerà all'Ufficio Tecnico inconvenienti di natura tecnica inerenti il mezzo. L'Ufficio Tecnico segnalerà tempestivamente all'Ufficio Pubblica Istruzione il verificarsi dei predetti inconvenienti quando sia necessario provvedere alla sospensione del servizio nonché eventuali inconvenienti inerenti il regolare svolgimento dello stesso, al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
3. Le sospensioni del servizio verranno comunicate, a cura dell'ufficio Pubblica Istruzione alle autorità scolastiche che provvederanno ad informare le famiglie.

ART. 7. VISITE CULTURALI - ATTIVITA' SPORTIVE

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni è consentito per visite culturali ed esigenze per attività sportive organizzate da istituti scolastici di pari grado, a richiesta dell'autorità scolastica in località ed orari tali da consentire l'espletamento del regolare servizio, fermo restando che lo scuolabus dovrà rientrare almeno trenta minuti prima dell'inizio del servizio ordinario.
2. La richiesta dell'autorità scolastica dovrà risultare da atto scritto, presentato con anticipo di sette giorni solari, ed a condizione:
 - a) che vi sia riportato il programma della visita;

- b) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti;
 - c) che vi sia indicato il nominativo del responsabile della visita e degli accompagnatori, dando atto che è a conoscenza che l'Amministrazione Comunale non garantisce la presenza dell'accompagnatore;
 - d) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
 - e) che la scuola dichiari di aver acquisito i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati all'iniziativa.
3. Per esigenze ricorrenti, l'autorizzazione potrà essere concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo di durata del programma stesso.
 4. L'autorizzazione all'utilizzo dello scuolabus per le attività culturali e sportive presentate dalle scuole è rilasciata dall'Ufficio Pubblica Istruzione, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.

Nel caso in cui, per esigenze di servizio, l'ufficio tecnico non fosse in grado di garantire la presenza dell'autista, lo scuolabus potrà essere concesso per l'utilizzo con autista scelto dall'autorità scolastica, a condizione che venga prodotta assicurazione per il conducente stesso.

Art. 8

UTILIZZO DELLO SCUOLABUS DURANTE IL PERIODO ESTIVO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare lo scuolabus durante il periodo estivo, per fini istituzionali.

ART. 9 - ASSICURAZIONE DEI VEICOLI - ASSISTENZA

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno essere coperti da assicurazione **ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990.**
2. E' assicurata sugli scuolabus l'assistenza di personale idoneo, **così come previsto dalla nota del Ministro della Pubblica Istruzione n. 0443, in data 5 novembre 1987, e dal D.M. 31/1/97.**

ART. 10 - COMPITI DEGLI AUTISTI

Il servizio di accompagnamento ha inizio nel momento in cui il minore viene prelevato dal punto di raccolta e termina al momento in cui lo stesso viene fatto scendere dal mezzo e consegnato al personale scolastico e viceversa.

E' fatto divieto all'autista di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti.

Sugli scuolabus non può essere trasportato personale diverso da quello indicato nella carta di circolazione.

Nel caso di malore dei minori trasportati, gli stessi saranno accompagnati alla sede scolastica, da dove il personale scolastico provvederà ad informare i genitori.

In caso di assenza di un genitore o di un suo "delegato", all'arrivo dello scuolabus, come specificato nel precedente art. 4, l'autista provvederà, per i bambini della scuola elementare, ad accompagnarli al comando di polizia municipale. I genitori dovranno provvedere entro un'ora al "ritiro" dei bambini presso il Comando.

E' fatto obbligo all'autista di osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della Strada.

ART. 11 - COMPITI DEGLI ASSISTENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLA SCUOLA.

Per meglio vigilare sull'incolumità dei minori trasportati è prevista la presenza di un assistente su ogni scuolabus.

L'assistente provvede a:

- accogliere i minori a bordo;
- far scendere i minori dallo scuolabus e a consegnarli al personale docente e/o ausiliario;
- riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;
- vigilare sui minori durante il trasporto.

ART. 12 - RAPPORTI SCUOLA/COMUNE

Onde consentire una migliore organizzazione del servizio e al fine di evitare che i minori vengano a trovarsi in situazioni di pericolo, le autorità scolastiche disporranno che gli stessi vengano accolti nell'edificio scolastico anche prima dell'inizio delle lezioni, e possano trattenerci all'interno dello stesso fino all'arrivo dello scuolabus.

Le scuole comunicheranno all'inizio di ogni anno l'orario di ingresso e di uscita degli alunni e il calendario scolastico. Provvederanno inoltre, nel caso di variazioni dell'orario scolastico, per qualsiasi motivo, relativamente agli alunni che usufruiscono dello scuolabus, indicati nel tabulato che verrà fornito dall'ufficio pubblica istruzione, a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio stesso e, comunque, entro le 24 ore precedenti, alle famiglie, senza nessun obbligo in tal senso da parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale attiverà con gli istituti scolastici forme di collaborazione e di programmazione per conseguire efficacemente gli scopi per il quale il presente regolamento viene adottato.

ART. 13 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.